Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — Roma - Giovedì, 9 luglio 1931 - Anno IX — Numero 156

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale " e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la ***Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze*** *e presso le seguenti* ***Librerie depositarie:***

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogòla Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessì, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternolli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pesaro: Rodope Gennari.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Luigi Druetto, via Roma, n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, n. 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli, 49; **Torino,** via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1145.

LEGGE 18 giugno 1931, n. 857.

Modificazione delle vigenti disposizioni relative alla vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'esame dei copioni e la revisione delle pellicole cinematografiche agli effetti del R. decreto 24 settembre 1923, numero 3287, modificato dal R. decreto 18 settembre 1924, numero 1682, e dalle leggi 16 giugno 1927, n. 1121, e 24 giugno 1929, n. 1103, sono affidati a Commissioni composte:

a) di un funzionario del gruppo *A* dell'Amministrazione dell'interno appartenente alla Direzione generale della pubblica sicurezza, con funzioni di presidente;

b) di un funzionario del gruppo *A* del Ministero delle corporazioni designato dal Ministero stesso;

c) di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, designato dal Segretario del Partito stesso;

d) di un magistrato dell'Ordine giudiziario;

e) di una madre di famiglia.

La Commissione di appello è composta:

a) di due capi divisione, addetti alla Direzione generale della pubblica sicurezza, uno dei quali presidente;

b) di due funzionari del gruppo *A*, designati dal Ministero delle corporazioni;

c) di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, designato dal Segretario del Partito stesso;

d) di un magistrato dell'Ordine giudiziario;

e) di una madre di famiglia.

Inoltre faranno parte delle Commissioni predette un rappresentante del Ministero delle colonie ed un rappresentante del Ministero della guerra per l'esame dei copioni e delle pellicole con soggetti aventi rispettivamente carattere coloniale o militare.

Per la validità delle deliberazioni delle Commissioni di prima istanza occorre la presenza di tre membri; per la validità di quelle di appello occorre la presenza di quattro membri, oltre ai prappresentanti del Ministero della guerra e delle colonie, a norma del precedente comma.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1146.

REGIO DECRETO 25 maggio 1931, n. 853.

Obbligo di saper nuotare e vogare per tutti i marittimi imbarcati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1928-VI, n. 1647, che autorizza ad emanare norme regolamentari per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto il « Regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare », approvato con R. decreto 10 agosto 1928-VI, n. 2752;

Sentito il Consiglio superiore della marina mercantile;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni, per la giustizia e culti e per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1931, nessuno potrà ottenere l'inscrizione nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria, nè essere imbarcato come facente parte dell'equipaggio a bordo di una nave mercantile nazionale, se non sia idoneo al nuoto ed alla voga.

Per il personale maschile, di età superiore a 20 anni, non addetto ai servizi di coperta o di macchina, già matricolato fra la gente di mare alla data di pubblicazione del presente decreto, l'obbligo di saper nuotare e vogare dovrà essere adempiuto entro il termine di un anno dalla data medesima o, se matricolato posteriormente, e non oltre il 31 ottobre 1931, entro il termine di un anno dalla data della inscrizione in matricola.

Per il personale femminile i termini indicati nel comma precedente saranno di due anni.

L'idoneità di cui sopra sarà accertata a cura dell'autorità marittima nel Regno e nelle Colonie e dell'autorità consolare all'estero, con le norme che verranno dettate dal Ministro per le comunicazioni. L'esito favorevole degli accertamenti sarà annotato, oltre che sul ruolo d'equipaggio, nel titolo matricolare dei marittimi e nella relativa matricola di iscrizione.

Art. 2.

Il presente decreto non è applicabile al personale maschile in genere che alla data del 1° settembre 1931 abbia compiuto i 55 anni di età e a quello femminile che alla stessa data ne abbia compiuti 45.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — ROCCO — GRANDI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 310, foglio 24. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1147.

REGIO DECRETO 12 giugno 1931, n. 843.

Modificazioni dell'ordinamento e approvazione del nuovo statuto della Scuola di agricoltura pratica « Vincenzo Luparia », in San Martino Rosignano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 19 giugno 1913, n. 770;

Veduto il R. decreto 15 gennaio 1888, n. MMCCCXIX, (p. s.) con il quale la Scuola di agricoltura pratica « Vincenzo Luparia » in San Martino Rosignano, venne eretta in ente morale;

Veduto il R. decreto 17 ottobre 1889, n. MMMDLX (serie 3ª, p. s.) con il quale venne approvato lo statuto organico della Scuola medesima;

Veduto il R. decreto 6 ottobre 1930-VIII, n. 1379;

Vedute le deliberazioni del 22 dicembre 1930-IX del Consiglio provinciale dell'economia di Alessandria e del 20 marzo 1931-IX del commissario prefettizio della Scuola di agricoltura pratica « Vincenzo Luparia » in San Martino Rosignano, relative alle modificazioni da apportarsi all'ordinamento della Scuola stessa che assume il carattere di corso biennale al lavoro agricolo a programmi ridotti e all'approvazione del nuovo statuto organico;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Scuola di agricoltura pratica « Vincenzo Luparia » in San Martino di Rosignano (Casale Monferrato), eretta in ente morale con il R. decreto 15 gennaio 1888, nu-

mero MMCCCXIX (p. s.), assume il carattere di corso biennale di avviamento al lavoro agricolo con programmi ridotti della specie cioè prevista dal 4° comma dell'art. 3 del Regio decreto 6 ottobre 1930, n. 1379.

Art. 2.

Allo statuto organico della Scuola medesima, approvato con R. decreto 17 ottobre 1889, n. MMMDLX (serie 3ª, p. s.), è sostituito l'annesso statuto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 310, foglio 14. — MANCINI.

Nuovo statuto organico della Scuola di agricoltura pratica « Vincenzo Luparia » in San Martino di Rosignano.

Art. 1.

La Scuola di agricoltura pratica fondata in San Martino di Rosignano dal defunto avvocato Luparia Vincenzo, ed eretta in ente morale coi decreto Reali 25 novembre 1886, n. MMCCCLXVIII, e 15 gennaio 1888, n. MMDCCCXIX, in memoria del suo fondatore si intitolerà: Scuola di agricoltura pratica « Vincenzo Luparia ».

La Scuola è posta sotto la vigilanza del Ministero della educazione nazionale.

Art. 2.

La Scuola ha per iscopo l'istruzione professionale dei coltivatori.

Per raggiungere questo scopo la Scuola si vale:

a) di un corso secondario biennale di avviamento al lavoro agricolo, ordinato secondo il R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, e più precisamente del tipo previsto dal comma 4° dell'art. 3 del decreto stesso;

b) di un corso complementare di applicazione pratica seguente il corso di cui alla lettera precedente;

c) di corsi temporanei stagionali o di più breve durata e di serie di conferenze domenicali o serali per coltivatori adulti.

Il corso secondario biennale di avviamento al lavoro agricolo, con l'aggiunto corso complementare, mira a dare ai figli dei coltivatori che hanno assolto la Scuola elementare una prima preparazione all'esercizio dell'agricoltura.

I corsi temporanei stagionali e le serie di conferenze domenicali o serali mirano a diffondere tra i coltivatori utili cognizioni sull'arte agraria e ad addestrare i coltivatori stessi in determinate pratiche speciali attinenti all'arte medesima.

Art. 3.

L'amministrazione della Scuola è affidata a un Consiglio composto di cinque membri.

Ne farà parte di diritto, vita sua durante, il cav. Camillo Callori, nipote del benemerito fondatore. Dopo la di lui morte gli succederà un di lui erede. Gli altri quattro membri saranno designati uno dal Consiglio provinciale dell'economia di Alessandria, uno dal municipio di Rosignano, uno dall'Istituto Leardi di Casale e uno dal Ministero dell'educazione nazionale.

Avranno diritto di essere rappresentati nel detto Consiglio gli enti morali che contribuiranno nelle spese di mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore alle L. 2500.

Art. 4.

Il Consiglio nominerà nel suo seno il presidente.

Il direttore della Scuola interviene di diritto alle sedute del Consiglio ma senza diritto a voto e del caso potrà funzionare da segretario.

Art. 5.

I componenti elettivi del Consiglio di amministrazione durano in ufficio tre anni e possono essere confermati.

Art. 6.

Spettano al Consiglio le attribuzioni seguenti:

a) discutere e approvare i bilanci annuali preventivi e consuntivi compilati dal direttore;

b) nominare, sospendere o revocare, sulla proposta del direttore, il personale insegnante, quello tecnico inferiore e quello di servizio secondo le disposizioni legislative vigenti;

c) sopraintendere e curare l'amministrazione economica della Scuola sulle basi del bilancio preventivo approvato;

d) compilare ed inviare alle autorità tutorie, dopo la chiusura dell'anno scolastico, una relazione sull'andamento amministrativo della Scuola, corredata dal conto consuntivo dell'annata scorsa e del preventivo per la veniente;

e) ed in genere tutti gli altri atti di amministrazione che possono interessare l'ente amministrato.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel locale della Scuola ma le adunanze possono essere anche tenute in via straordinaria altrove, così deliberando a maggioranza assoluta i suoi componenti.

Art. 8.

Il personale si compone di un direttore e di un insegnante di materie di cultura generale.

Il direttore ha l'obbligo dell'insegnamento delle materie tecniche e sovraintende anche alle esercitazioni degli alunni, nonchè alla regolare coltivazione dei fondi rustici dell'Ente, alla gestione amministrativa sia della Scuola che dei fondi stessi.

Il direttore deve essere provvisto almeno di diploma di perito agrario.

L'insegnante di materie di coltura generale deve essere provveduto del titolo previsto dall'art. 14 del R. decreto 6 ottobre 1930, n. 1369, per gli insegnanti delle materie stesse nei corsi secondari di avviamento al lavoro.

Potrà essere assunto, in relazione alle esigenze del Convitto e della azienda, un assistente pratico con funzioni anche disciplinari, e quel numero di salariati che risulterà necessario.

Il trattamento economico e di quiescenza del personale direttivo e insegnante sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione con approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Il rimanente personale sarà considerato personale operaio a norma di legge.

Art. 9.

La nomina del direttore della Scuola è devoluta, a tenore delle disposizioni testamentarie, al cav. Camillo Callori, mancando esso, all'Istituto Leardi di Casale di accordo con un erede del detto Callori, e mancando anche questi ultimi al municipio di Rosignano. Oltre quanto è detto nell'articolo precedente spetta al direttore di eseguire, sotto la vigilanza del Consiglio di amministrazione, tutte le deliberazioni del Consiglio stesso riflettenti la istituzione, la educazione e la disciplina degli alunni, nonchè la conduzione dell'azienda agraria annessa alla scuola. Qualora il direttore non adempia regolarmente l'ufficio suo, il Consiglio di amministrazione, dopo averlo richiamato per mezzo del presidente, potrà pronunciarne il licenziamento, dandone contemporaneamente avviso agli aventi diritto alla nomina affinchè sia provveduto ad opportuna surrogazione.

Durante la temporanea vacanza dell'ufficio di direttore, il Consiglio di amministrazione ne delegherà le funzioni a persona idonea.

Art. 10.

Gli alunni sono distinti in due categorie, convittori ed esterni. Il regime d'esternato sarà quello normale per gli alunni che risiedono nel comune di Rosignano e limitrofi; quello di internato per gli altri.

Art. 11.

L'istruzione è data gratuitamente sia nel corso secondario di avviamento al lavoro, sia nel corso complementare, sia nei corsi temporanei.

Saranno assegnati premi in denaro, in libri, in attrezzi ai migliori alunni.

Art. 12.

La retta annua verrà determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione nella misura più modesta che sarà consentita, tenuto conto dei mezzi di cui disporrà la Scuola, e sarà corrisposta a bimestri anticipati.

Art. 13.

Ai convittori la Scuola provvede un letto completo e rispettiva biancheria; a tutti gli alunni gli strumenti rurali per le esercitazioni pratiche, i quali restano di proprietà della Scuola.

Art. 14.

Il regolamento interno, da compilarsi dal Consiglio di amministrazione e da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale e del Ministero dell'educazione nazionale, provvederà con particolari disposizioni all'ordinamento didattico, disciplinare ed economico della Scuola.

L'ordinamento didattico del corso biennale di avviamento al lavoro si uniformerà a quello previsto dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379.

Art. 15.

Le modificazioni del presente statuto dovranno essere proposte dal Consiglio di amministrazione dell'Ente e approvate dal Ministero dell'educazione nazionale, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Roma, addì 12 giugno 1931 - Anno IX

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

Numero di pubblicazione 1148.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 giugno 1931, n. 868.

Nuove concessioni di temporanea importazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;

Viste le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni suddette;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Comitato consultivo istituito con l'art. 1 del R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1408;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella 1ª annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è ammessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo concesso per la riesportazione
		Kg.	anni
Acciaio al silicio in bidoni.	Per la fabbricazione di lamierini magnetici (concessione provvisoria valevole fino al 30 giugno 1933).	100	1
Magnesia calcinata .	Per essere macinata. . .	100	1
Materiali metallici diversi: *a*) ferro o acciaio in lamiere o in nastri variamente lavorati, di spessore fino a 1 m/m. *b*) rame, ottone, alpacca, in lamiere o in nastri variamente lavorati di spessore fino a 1 m/m.	Per la fabbricazione di astucci di lampadine elettriche tascabili e portatili e di fanalini elettrici per cicli.	100 per ciascuno dei prodotti	1
Materiali diversi: zinco, in lamiere, colofonia, paraffina e piccoli carboni.	Per la fabbricazione di pile e batterie elettriche (concessione provvisoria valevole fino al 30 giugno 1933).	100 per ciascuno dei prodotti	1

Art. 2.

La temporanea importazione dei seguenti materiali, già concessa per altre lavorazioni, è ulteriormente estesa come appresso:

a) Filetti di cocco: per la fabbricazione di fiscoli e di sacchi per la spremitura di olive.

Quantità minima ammessa all'importazione temporanea: Kg. 100.

Termine massimo per la riesportazione: 1 anno.

b) Piombo in pani e rottami: per la fabbricazione di caratteri da stampa.

Quantità minima ammessa all'importazione temporanea: Kg. 1000.

Termine massimo accordato per la riesportazione: 1 anno.

Art. 3.

È confermata, alle stesse condizioni e fino al 30 giugno 1932, l'importazione temporanea, già concessa in via provvisoria, dei nastri di cellofane mista a ramiè (cosidetto racello: fibre di ramiè interposte fra due lamine di cellofane) di larghezza non superiore a 45 millimetri per la fabbricazione di trecce per cappelli e di cappelli.

Art. 4.

La temporanea importazione di acciaio in fili di sezione tonda o quadra, di diametro inferiore a 0.3 millimetri e con resistenza di 150 Kg. o più per m/m quadrato per la fabbricazione di grattabugge, di cui al R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1025, è estesa ai fili e nastri di acciaio di qualsiasi dimensione.

Concessione provvisoria valevole fino al 30 giugno 1933.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione delle concessioni previste dagli articoli precedenti.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *luglio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 310, *foglio* 33. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1149.

REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 865.

Autorizzazione al Ministero degli esteri a bandire un concorso per 10 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1088;

Riconosciuta l'assoluta imprescindibile necessità di assumere nuovo personale nel ruolo diplomatico-consolare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, del Ministro per gli affari esteri, e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a bandire un concorso per 10 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *luglio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 310, *foglio* 30. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1150.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 giugno 1931, n. 867.

Modificazioni al regime doganale della carne congelata, della segala e della farina di segala.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il regime doganale della segala nonchè quello della carne congelata in relazione alle condizioni della produzione interna e degli scambi internazionali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per le corporazioni e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I dazi generali sulla carne congelata, voce 19-b; sulla segala, voce 65, e sulla farina di segala, voce 70-c della tariffa, sono rispettivamente stabiliti in L. 100, in L. 36,50 ed in L. 50,90 il quintale.

Art. 2.

Alla carne congelata originaria e proveniente da Paese ammesso al trattamento della Nazione più favorita, sarà applicato il dazio di L. 25 il quintale.

Art. 3.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 310, foglio 32. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1151.

REGIO DECRETO 12 giugno 1931, n. 829.

Autorizzazione alla Regia biblioteca Estense di Modena ad accettare una donazione.

N. 829. R. decreto 12 giugno 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene accettata la donazione fatta allo Stato di una libreria e per esso alla Regia biblioteca Estense di Modena dal comm. dott. Luigi Malatesta.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 1152.

REGIO DECRETO 12 giugno 1931, n. 830.

Autorizzazione alla Regia biblioteca universitaria di Genova ad accettare un lascito.

N. 830. R. decreto 12 giugno 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene accettato il lascito disposto dal prof. Adolfo Francesco Rossello a favore della Regia biblioteca universitaria di Genova, consistente in una libreria, manoscritti, macchine fotografiche ed altro materiale.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 1153.

REGIO DECRETO 28 maggio 1931, n. 831.

Autorizzazione alla Regia accademia di belle arti di Milano ad accettare un legato.

N. 831. R. decreto 28 maggio 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia accademia di belle arti di Milano viene autorizzata ad accettare il legato proveniente dalla eredità del maestro Arrigo Boito, per istituire un premio per l'architettura.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 1154.

REGIO DECRETO 11 maggio 1931, n. 832.

Erezione in ente morale del Museo del paesaggio in Pallanza.

N. 832. R. decreto 11 maggio 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Museo del paesaggio in Pallanza, viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1931 - Anno IX

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1931.

Applicazione pel 1931 dei contributi sindacali obbligatori a carico dei dirigenti, degli impiegati e dei lavoratori di aziende agricole.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 119 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644;

Ritenuta la necessità e l'opportunità di regolare con modalità e termini diversi da quelli indicati nel R. decreto suindicato l'applicazione pel 1931 del contributo sindacale obbligatorio a carico dei dirigenti, degli impiegati e dei lavoratori di aziende agricole;

Sentita la Commissione consultiva per la disciplina delle contribuzioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Gli elenchi dei datori di lavoro agricolo previsti dall'art. 3, comma 3°, del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, debbono contenere l'indicazione delle quote di contributo dovute da ciascun datore di lavoro per i dirigenti, impiegati e lavoratori dipendenti.

E' omessa la compilazione delle matricole previste dagli articoli 40, 41 e 43 dello stesso Regio decreto.

Art. 2.

Contro le risultanze degli elenchi-matricole, pubblicati a mente dell'art. 6, 3° comma, del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, è data facoltà agli interessati ed alle Associazioni di ricorrere, entro quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo della Prefettura, al Ministero delle corporazioni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, ed alla Commissione provinciale di cui all'art. 112 del predetto Regio decreto.

Art. 3.

Il presente decreto avrà efficacia limitatamente all'anno 1931.

Roma, addì 1° luglio 1931 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI.

(5478)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1931.

Norme per la determinazione e riscossione dei contributi sindacali obbligatori a carico dei concessionari telefonici.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto 11 gennaio 1931, contenente la definizione dell'inquadramento di alcune categorie professionali;

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare norme per l'applicazione dei contributi sindacali obbligatori a carico dei concessionari telefonici che, in virtù del suindicato decreto, sono stati trasferiti dalla competenza organizzativa della Confederazione generale fascista dell'industria italiana a quella della Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna;

Visti gli articoli 24 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e 119 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644;

Sentita la Commissione consultiva per la disciplina delle contribuzioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando il contingente annuo di contributi sindacali obbligatori di L. 6.400.000, di cui all'art. 60 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, la Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna è inoltre autorizzata ad applicare contributi sindacali obbligatori a carico dei concessionari telefonici, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo.

Art. 2.

Le aziende concessionarie di reti telefoniche corrispondono il contributo in misura del 0,19 per cento sull'ammontare dei prodotti lordi da ognuna di esse realizzati nell'anno precedente a quello cui riferiscesi il contributo, e denunziati alla Azienda di Stato per i servizi telefonici agli effetti della compartecipazione a norma di legge.

La somma globale di tali contributi non può eccedere i limiti di L. 570.000.

Per la riscossione dei contributi si osserveranno, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 61 e 62 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 1° luglio 1931 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI.

(5479)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 3390-277.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandeu Giuseppe di Michele e fu Anna Makuz, nato a Gorizia il 9 aprile 1895 e residente a Gorizia, via P. Diacono n. 29, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bandeu Giovanna di Michele Devetag, nata a Gorizia il 28 gennaio 1899, moglie;

Bandeu Alma Giovanna, nata a Gorizia il 1° ottobre 1921, figlia;

Bandeu Pierina Giuseppina, nata a Gorizia il 28 gennaio 1924, figlia;

Bandeu Luigi Carlo, nato a Gorizia il 31 ottobre 1928, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3559)

N. 3390-314.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bestjancic Giovanni fu Antonio e della fu Marianna Rescic, nato a Gorizia il 14 maggio 1859 e residente a Gorizia, St. Andrea, n. 5, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bastiani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bastjancic Francesca fu Giovanni Valentincic, nata a Salona il 1° maggio 1876, seconda moglie;

Bastjancic Giuseppina, nata a Gorizia il 19 marzo 1896, figlia;

Bastjancic Giovanna, nata a Gorizia il 7 giugno 1904, figlia;

Bastjancic Luigi, nato a Gorizia, il 18 ottobre 1906, figlio;

Bastjancic Venceslao, nato a Gorizia il 10 agosto 1908, figlio;

Bastjancic Vida, nata a Gorizia il 18 settembre 1926, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3577)

N. 3390-315.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Batagelj Emma di Giuseppe e di Benar Maria, nata a Camigna (Cernizza Goriziana) l'8 gennaio 1909 e residente a Gorizia, via Boschetto, 23, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battigelli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3578)

N. 3390-316.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signorina Batagelj Antonia fu Giovanni e di Antonia Grca, nata a Santa Croce di Aidussina il 28 settembre 1904 e residente a Gorizia, via Bagni, 10, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battigelli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3579)

N. 3390-340.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Battig Carlo Valentino fu Stefano e della fu Maria Michel, nato a Gorizia il 5 novembre 1884 e residente a Gorizia, via Montevecchio, 4, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Battig Maria Teresa di Antonio Fratnik, nata a Caporetto il 13 agosto 1882, moglie;
Battig Giovanna Giuseppina, nata a Gorizia il 10 aprile 1909, figlia;
Battig Andrea Giuseppe, nato a Gorizia il 21 novembre 1910, figlio;
Battig Francesco Fortunato, nato a Gorizia il 2 gennaio 1912, figlio;
Battig Raffaele, nato a Gorizia il 17 maggio 1913, figlio;
Battig Maria, nata a Santa Croce di Aidussina il 19 ottobre 1916, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3580)

N. 3390-341.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Battig Anna fu Luigi e della fu Bisjak Lucia, nata a Gorizia il 16 agosto 1881 e residente a Gorizia, via Santa Chiara, 3, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Battig Ercole Mario, nato a Oberhollabrumm il 9 gennaio 1919, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3581)

N. 3390-343.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Battig Anna ved. Cossio fu Andrea e di Gioseffa Toplicher, nata a Gorizia il 3 ottobre 1860 e residente a Gorizia, via G. Gozzi, n. 6, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3582)

N. 3390-344.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Battig Anna fu Michele e della fu Jebacin Giovanna, nata a Gorizia il 18 gennaio 1875 e residente a Gorizia, via Rabatta, 17, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3583)

N. 3390-345.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome dei sig. Batic Giuseppe fu Giuseppe e di Faganel Maria, nato a Ossecca (Sambasso) il 21 marzo 1886 e residente a Gorizia, Salcano, 180, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batic Maria fu Andrea Jakin, nata a Gorizia il 21 aprile 1889, moglie;
Batic Augusto, nato a Salcano il 20 agosto 1911, figlio;
Batic Maria, nata a Salcano il 1° aprile 1914, figlia;
Batic Nada Carolina, nata a Salcano il 31 gennaio 1922, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3584)

N. 3390-346.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batic Antonio di Antonio e di Giuseppina Vouk, nato a Ossecca Vittuglia il 12 giugno 1888 e residente a Gorizia, via Cocevia, 10, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batic Anna di Antonio Badalic, nata a Ossecca il 25 ottobre 1891, moglie;
Batic Ernesto Antonio, nato a Gorizia il 9 agosto 1922, figlio;
Batic Branco Emilio, nato a Gorizia, il 2 gennaio 1924, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2

del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3585)

N. 3390-347.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batic Antonio fu Andrea e della fu Giuseppina Godnik, nato a Gorizia il 24 gennaio 1865 e residente a Gorizia, Moncorona, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batic Amalia fu Lorenzo Volk, nata a Ternova il 28 giugno 1870, moglie;

Batic Vladimiro, nato a Ternova il 17 luglio 1905, figlio;

Batic Stanislao, nato a Ternova il 24 luglio 1908, figlio;

Batic Maria Valeria, nata a Ternova il 26 settembre 1912, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3586)

N. 3390-348.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batic Andrea fu Andrea e della fu Gaduch Giuseppina, nato a Salcano il 3 ottobre 1868 e residente a Gorizia, via Locca n. 17, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3587)

N. 3390-349.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batic Bartolomeo fu Giacomo e della fu Krasna Maria, nato a Locavizza di Aidussina il 24 agosto 1872 e residente a Locavizza di Aidussina, 89, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Uguale riduzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batic Luigia di Giovanni Cibej, nata a Locavizza il 26 maggio 1891, moglie;

Batic Bernarda, nata a Locavizza il 3 luglio 1904, figlia;

Batic Lorenzo, nato a Locavizza il 5 settembre 1913, figlio;

Batic Luigia, nata a Locavizza il 6 febbraio 1918, figlia;

Batic Antonio, nato a Locavizza il 22 novembre 1923, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Aidussina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3588)

N. 3390-350.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Batic Francesca ved. Valic fu Matteo e della fu Valic Francesca, nata ad Aidussina il 4 dicembre 1869 e residente a Santa Croce di Aidussina, 79, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Santa Croce di Aidussina, sarà notificato all'interessata e termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3589)

N. 3390-342.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Battig ved. Teresa fu Giuseppe Novetnj e di Caterina Peteani, nata a Gorizia il 26 luglio 1866 e residente a Gorizia, via Rabatta, 4, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Battig Antonia fu Luigi, nata a Gorizia il 21 novembre 1887, figlia;

Battig Antonio fu Luigi, nato a Gorizia il 2 dicembre 1898, figlio;

Battig Alfredo fu Luigi, nato a Gorizia il 7 febbraio 1904, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3590)

N. 3390-374.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Battig Pietro fu Giuseppe e di Maria Merviz, nato a Sambasso e residente a Gorizia, Valdirose, 66, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3591)

N. 3390-375.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Pagoben Luigia ved. Battig fu Giovanni e di Angela Pilotti, nata a Varmo il 7 luglio 1870 e residente a Gorizia, via Rabatta, 15, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Battig Virgilio fu Antonio, nato a Gorizia il 26 aprile 1911, figlio;

Battig Maria Elena fu Antonio, nato a Gorizia il 15 aprile 1913, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3592)

N. 3390-376.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batig Rodolfo fu Stefano e della fu Maria Medvescek, nato a Gorizia il 22 novembre 1911 e residente a Gorizia, via Santa Chiara, 3, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3593)

N. 3390-377.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Battig Teresa ved. Sumin fu Andrea e della fu Gioseffa Toplicar, nata a Gorizia il 3 agosto 1858 e residente a Gorizia, via Rastello, 19, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3594)

N. 3390-378.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Battig Teresa ved. Barbulj fu Giovanni e della fu Anna Coniediz, nata a Gorizia il 30 ottobre 1876 e residente a Gorizia, Riva Castello, 4, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3595)

N. 3390-379.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batic Paolo di Francesco e di Kravos Maria, nato a Santa Croce di Aidussina il 6 luglio 1861 e residente a Gorizia, Boccavizza, 83, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batic Elena di Mattia Kokotic, nata a Ragusa il 15 novembre 1869, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3596)

N. 411 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Martinolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Martinolich Marco figlio del fu Nicolò e di Maria Sciardi, nato a Lussinpiccolo il 10 aprile 1862 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Nicolich fu Giuseppe e di Carolina Chersich, nata a Lussinpiccolo il 4 ottobre 1862.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4211)

N. 210 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lonzar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lonzar Giuseppe figlio del fu Giuseppe e di Salvagno Antonia, nato a Capodistria il 9 settembre 1886, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lonza ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sucovich Antonia illegittima di Lucia, nata a Capodistria il 22 aprile 1890; ed ai figli nati a Capodistria: Giuseppe, il 7 agosto 1919; Irene, il 2 luglio 1922; Claudio, il 23 agosto 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4214)

N. 195 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ladavaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana:

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Ladavaz Maria figlia del fu Antonio e di Anna Pacraiaz, nata a Rovigno il 5 febbraio 1908, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ladava ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Albina, nata a Rovigno il 15 settembre 1913; al fratello Giuseppe, nato a Rovigno l'8 dicembre 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4215)

N. 196 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lonzar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana:

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lonzar Antonio, figlio del fu Benedetto e della fu Corradin Caterina, nato a Capodistria il 21 dicembre 1865, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lonza ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Riccobon Maria fu Giuseppe e di Deponte Giovanna, nata a Capodistria il 15 luglio 1871, ed ai figli nati a Capodistria: Giuseppe, il 20 agosto 1901; Maria, il 15 ottobre 1911; Antonio, il 29 novembre 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4216)

N. 197 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lonzar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lonzar Antonio figlio del fu Giovanni e della fu Cergon Chiara, nato a Capodistria il 29 ottobre 1863, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lonza ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Corrente Angela fu Pietro e fu Luis Cristina, nata a Capodistria il 4 agosto 1869, ed al figlio Antonio, nato a Capodistria dalla ora defunta Caterina Destradi il 31 gennaio 1902.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4217)

N. 215 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lonzar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lonzar Francesco, figlio di Stefano e di Maria Zago, nato a Capodistria il 31 gennaio 1897, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lonza ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vidonis Anna Maria fu Giovanni e di Maria Urbas, nata a Castelvenere il 15 maggio 1908 ed al figlio Mario, nato a Capodistria dall'or defunta Giovanna Cavallich il 20 agosto 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4218)

N. 201 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lonzar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lonzar Antonio, figlio di Nicolò e di Corte Maria, nato a Capodistria il 16 luglio 1888, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lonza ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Dellore Francesca fu Pietro e di Francesca Klebel, nata a Isola il 19 giugno 1892, ed ai figli nati a Capodistria: Ester, il 10 giugno 1913; Bruno, il 6 maggio 1925; Mario, il 28 gennaio 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4219)

N. 244 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lonzar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lonzar Giovanni, figlio del fu Francesco e della fu Anna Padovan, nato a Capodistria l'11 febbraio 1855, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lonza ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Dionisio Elisabetta fu Giuseppe e fu Antonia Slavisich, nata a Pola il 1° agosto 1865, ed alla figlia Egida, nata a Pola il 21 marzo 1903.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4220)

N. 211 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lonzar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Lonzar Anna, figlia del fu Valentino e della fu Tremul Fiorina, nata a Capodistria il 19 maggio 1853, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lonza ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4221)

N. 203 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lonzar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lonzar Giuseppe, figlio del fu Nazario e fu Maria Fontanot, nato a Capodistria il 28 febbraio 1869, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lonza ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Minca Anna Maria fu Giacomo e di Caterina Divo, nata a Capodistria l'11 novembre 1869; ed ai figli nati a Capodistria: Giuseppe, il 26 giugno 1899; Nicolò, il 18 aprile 1902; Pietro, il 18 gennaio 1906; Rosina, il 29 gennaio 1901; Maria, il 9 novembre 1891; Caterina, il 27 dicembre 1897.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4222)

N. 212 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lonzar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana:

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lonzar Andrea, figlio del fu Francesco e della fu Maria Fonda, nato a Capodistria il 15 luglio 1894, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lonza ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Maria, nata a Capodistria il 17 aprile 1886.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4223)

N. 204 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lonzar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lonzar Andrea figlio del fu Benedetto e della fu Caterina Corradin, nato a Capodistria il 10 giugno 1868, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lonza ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cernivani Anna fu Giacomo e fu Corrente Maria, nata a Capodistria il 9 settembre 1878; ed ai figli nati a Capodistria: Giacomo, il 15 aprile 1903; Antonio, il 4 marzo 1906; Maria, il 12 ottobre 1907; Luigi, il 25 gennaio 1909; Benedetto, il 23 gennaio 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4224)

N. 200 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lonzar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lonzar Nicolò, figlio del fu Nazario e della fu Maria Fontanot, nato a Capodistria il 30 giugno 1857, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lonza ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Corte Maria fu Antonio e fu Lucia Budica, nata a Capodistria il 5 febbraio 1863 ed al figlio Luigi, nato a Capodistria il 20 giugno 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4225)

N. 199 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lonzar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lonzar Benedetto, figlio del fu Giuseppe e della fu Caterina Maddalena, nato a Capodistria il 10 novembre 1856, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lonza ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Czastka Marianna fu Giuseppe e fu Watovaska Antonia, nata a Capodistria il 4 marzo 1873.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4226)

N. 198 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lonzar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lonzar Stefano, figlio del fu Nicolò e della fu Burbin Elena, nato a Capodistria il 29 ottobre 1858, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lonza ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zago Maria di Francesco e fu Deponte Giacoma, nata a Capodistria il 25 dicembre 1865 ed alle figlie, nate a Capodistria: Elena, il 13 luglio 1901; Carmela, il 19 luglio 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4227)

N. 194 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Iuch » e « Ghersetich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Iuch Luigia ved. di Rodolfo, figlia di Angelo Ghersetich e di Anna Zucca, nata a Caroiba (Montona) il 27 febbraio 1888 e abitante a Pola, via Dignano, 36, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ughi » e « Ghersetti » (Ughi ved. Luigia, nata Ghersetti).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Ughi » anche ai figli nati a Montona: Ferruccio, il 10 agosto 1913; Guido, il 25 ottobre 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 marzo 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4228)

N. 50 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gregoric » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gregoric Antonio, figlio del fu Michele e della fu Giovanna Comar (Komar), nato a Villa Decani l'11 gennaio 1863, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gregori ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Giovanni nato a Villa Decani dalla or defunta Orsola Vouk (Vouck) l'8 gennaio 1892, alla nuora, moglie del figlio Giovanni, Santin Orsola fu Giuseppe e di Caterina Kavrecic, nata a Villa Decani il 18 marzo 1889; ed ai nipoti figli di Giovanni e di Orsola Santin, nati a Villa Decani: Maria, il 21 novembre 1914; Attilio Emanuele, il 10 maggio 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

([illegible])

N. 362 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ghersetich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ghersetich Angelo, figlio del fu Antonio e della fu Caterina Pauletich, nato a Montona l'11 febbraio 1849 e abitante a Pola, via Dignano, 36, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ghersetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Zucca fu Antonio e fu Paola Chersa, nata a Montona il 21 dicembre 1848.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4232)

N. 149 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Franolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Franolich Antonio Giov. Battista, figlio del fu Domenico e della Palin Giovanna, nato a Dignano il 1° marzo 1884, e abitante a Gallesano, 472, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franolla ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Delcaro Maria fu Domenico e fu Domenica Moscarda nata a Gallesano il 3 maggio 1888 ed ai figli nati a Dignano: Domenico, il 2 luglio 1909; Giovanna il 2 marzo 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del

n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4233)

N. 147 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Funcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Funcich Antonio, figlio del fu Matteo e della fu Maria Derndich, nato a Lindaro di Pisino il 4 gennaio 1876 e abitante a Pola, via Medolino, 36, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Funcis ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4234)

N. 146 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Funcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Funcich Gregorio, figlio del fu Antonio e di Eufemia Morosin, nato a Canfanaro il 9 agosto 1890 e abitante a Pola, via Flaccio, 38, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Funcis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rusaz Giovanna di Giovanni e fu Maria Stocovich nata a Sanvincenti il 14 ottobre 1897 ed al figlio Gregorio, nato a Pola il 28 settembre 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4235)

N. 955 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bosaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Bosaz Fosca, figlia di Giovanni e di Fosca Orbanich, nata a Gimino il 22 febbraio 1905, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bosazzi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4242)

N. 834 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bratulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratulich Giuseppe, figlio di Giuseppe e di Antonia Hechich, nato a San Pietro in Selve il 6 dicembre 1884, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4243)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 aprile 1931-IX, n. 641, che ha autorizzato l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a porre in vendita speciali tessere di riconoscimento per riduzioni di viaggio in occasione del VII Centenario Antoniano.

(5480)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 144.

Media dei cambi e delle rendite

del 6 luglio 1931 - Anno IX

Francia	74.77	Oro	368.56
Svizzera	370.06	Belgrado	33.75
Londra	92.942	Budapest (Pengo)	3.33
Olanda	7.688	Albania (Franco oro)	367.50
Spagna	182.25	Norvegia	5.112
Belgio	2.664	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.533	Svezia	5.122
Vienna (Schillinge)	2.686	Polonia (Sloty)	214.—
Praga	56.61	Danimarca	5.112
Romania	11.38	Rendita 3,50 %	72.675
Peso Argentino Oro	13.97	Rendita 3,50 % (1902)	66.50
Peso Argentino Carta	6.125	Rendita 3 % lordo	43 —
New York	19.101	Consolidato 5 %	81.75
Dollaro Canadese	19.03	Obblig. Venezie 3,50%	79.525

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 145.

Media dei cambi e delle rendite

del 7 luglio 1931 - Anno IX

Francia	74.79	Oro	368.56
Svizzera	370.20	Belgrado	33.77
Londra	92.942	Budapest (Pengo)	3.34
Olanda	7.688	Albania (Franco oro)	367.50
Spagna	183 —	Norvegia	5.11
Belgio	2.665	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.532	Svezia	5.121
Vienna (Schillinge)	2.686	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.59	Danimarca	5.11
Romania	11.37	Rendita 3,50 %	72.425
Peso Argentino Oro	13.93	Rendita 3,50 % (1902)	67.50
Peso Argentino Carta	6.115	Rendita 3 % lordo	43 —
New York	19.101	Consolidato 5 %	81.525
Dollaro Canadese	19.03	Obblig. Venezie 3,50 %	79.55

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità del personale delle tasse sugli affari.

Agli effetti ed ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è stata pubblicata la situazione al 1° gennaio 1931 del personale delle tasse sugli affari.

Gli impiegati che ritengano di aver diritto alla rettifica della loro posizione di anzianità possono produrre ricorso a S. E. il Ministro nel termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione del presente avviso.

(5463)

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione esterna del demanio pubblico e delle aziende patrimoniali.

A termini dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, si avverte che sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione esterna del demanio pubblico e delle aziende patrimoniali secondo la situazione al 1° gennaio 1931 e che gli eventuali reclami per la rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(5462)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione di Pontestura in provincia di Alessandria.

Con R. decreto 27 aprile 1931, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1931, registro 14, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione di Pontestura con sede in comune di Pontestura, provincia di Alessandria.

Il detto Consorzio, con un comprensorio di ettari 141.62.24 situati in comune di Pontestura da irrigare mediante l'acqua del fiume Po, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Pontestura il 24 agosto 1930 in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(5464)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione del Cavo Colatore Cresmiero, in provincia di Cremona.

Con R. decreto 4 maggio 1931, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1931, registro 14, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione del Cavo Colatore Cresmiero con sede in comune di Crema, provincia di Cremona.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 25 ditte, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Crema l'8 dicembre 1931 in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(5465)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione « Ru du Mont » in provincia di Aosta.

Con R. decreto 27 aprile 1931, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1931, registro 14, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione « Ru du Mont »,

con sede in comune di Doues, provincia di Aosta, costituito con atto in data 3 gennaio 1929, n. 4987 di repertorio notarile, a rogito notar Leopoldo Marcoz, registrato in Aosta il 17 dello stesso mese ed anno.

(5466)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione del Canale di Jano in provincia di Reggio Emilia.

Con R. decreto 27 aprile 1931, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1931, registro 14, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione del Canale di Jano con sede in comune di Scandiano, provincia di Reggio Emilia.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 23 ditte, con un comprensorio di ettari 33.12.42 situati in comune di Scandiano, da irrigare mediante l'acqua del torrente Tresinaro, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Scandiano il 16 marzo 1930 in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(5467)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Riconoscimento della personalità giuridica di Congregazioni religiose.

Con R. decreto del 25 maggio 1931, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1931, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione religiosa delle Figlie di S. Angela Merici, con sede in Cremona, ed è stato autorizzato il trasferimento a favore della detta Congregazione, che già ne era in possesso prima del Concordato con la Santa Sede, degli immobili ora intestati a Landini Paola e Bodini Olinda.

Con R. decreto del 28 maggio 1931, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1931, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione di S. Marco, con sede in Firenze, via Cavour, 458, dell'Ordine dei Frati Predicatori (Domenicani).

Con Regi decreti del 25 maggio 1931, registrati alla Corte dei conti il 9 giugno 1931, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Provincia di Lombardia dei Frati Minori Cappuccini, con sede in Milano, via Piave n. 2; è stata riconosciuta la personalità giuridica della Casa con sede in Napoli, piazza Rosario a Porta Medina n. 22, della Compagnia delle Figlie di Maria Nostra Signora; è stata riconosciuta la personalità giuridica della Casa sita in Roma, via Merulana n. 174, della Congregazione delle Suore della Natività di Nostro Signore Gesù Cristo.

Con R. decreto del 28 maggio 1931, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1931, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione della Società dei Poveri di S. Caterina da Siena, con sede in Siena.

Con R. decreto del 4 giugno 1931, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1931, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Provincia Romana, con sede in Nepi, dell'Ordine dei Servi di Maria.

(5461)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante titolare di meccanica e disegno presso la scuola di tirocinio annessa al Regio istituto industriale di Messina.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto-legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sull'istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visti i Regi decreti-legge 31 marzo 1925, n 363 e 27 giugno 1929, n. 1047, che recano provvedimenti a favore del personale dello Stato;

Vista la pianta organica del Regio istituto industriale di Messina, approvato con decreto Ministeriale 22 settembre 1925, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre successivo;

Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 107601, in data 7 giugno 1930, che autorizza a bandire il concorso per la cattedra di meccanica e disegno presso la Scuola di tirocinio annessa al Regio istituto industriale di Messina;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, recante provvedimenti sulla riduzione degli stipendi e degli altri emolumenti dei dipendenti statali;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di meccanica e disegno presso la Scuola di tirocinio annessa al Regio istituto industriale di Messina.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante titolare assegnato al grado 10°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 12.200, il supplemento di servizio attivo di L. 2200, che, in applicazione del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, vengono, rispettivamente, ridotte dal 1° dicembre 1930, a L. 10.736 e a L. 1936, e l'eventuale aggiunta di famiglia e la prosegue fino al grado 8°.

L'insegnante viene nominato in prova per un periodo di due anni dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di un'ispezione, viene nominato stabile.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso su carta bollata da L. 5, corredata dei documenti di cui appresso, dovrà pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altra Amministrazione.

Art. 4.

Nella domanda occorre indicare con precisione cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli presentati.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma di laurea in ingegneria (in originale o copia autentica debitamente legalizzata) rilasciato da una Scuola d'ingegneria del Regno, o diploma degli esami di Stato per la professione d'ingegnere. Certificati dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea o di diploma;

2° copia autentica dell'atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non ha superato il 45° anno di età. (La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale);

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale);

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma. (Art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle Scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciato dalla segreteria di un Istituto superiore, dal direttore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle Scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al primo classificato nella graduatoria; in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni, senza dichiarare per iscritto la sua accettazione, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto saranno osservate le norme contenute nel R. decreto 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro: GIULIANO.

(5470)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante titolare di meccanica, macchine e disegno presso la Regia scuola industriale di Catanzaro.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto-legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sull'istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visti i Regi decreti-legge 31 marzo 1925, n. 363, e 27 giugno 1929, n. 1047, che recano provvedimenti a favore del personale dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, recante provvedimenti sulla riduzione degli stipendi statali;

Vista la pianta organica della Regia scuola industriale di Catanzaro, approvata con decreto Ministeriale 11 aprile 1927, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno successivo;

Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 116750, in data 20 ottobre 1930, che autorizza a bandire il concorso per la cattedra di meccanica e macchine e disegno relativo nella Regia scuola industriale di Catanzaro;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di meccanica e macchine e disegno relativo nella Regia scuola industriale di Catanzaro.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante titolare assegnato al grado 10°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 12.200, il supplemento di servizio attivo di L. 2200, che, in applicazione del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, vengono, rispettivamente, ridotti dal 1° dicembre 1930, a L. 10.736 e a L. 1936, e l'eventuale aggiunta di famiglia e la prosegue fino al grado 8°.

L'insegnante viene nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di un'ispezione, viene nominato stabile.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredata dei documenti di cui appresso, dovrà pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nella domanda occorre indicare con precisione cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli presentati.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma di laurea in ingegneria (in originale o copia autentica debitamente legalizzata) rilasciato da una Scuola d'ingegneria del Regno, o diploma degli esami di Stato per la professione d'ingegnere. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea o di diploma;

2° copia autentica dell'atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non ha superato il 45° anno di età. (La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale);

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale);

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, o lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma. (Art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle Scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciato dalla segreteria di un Istituto superiore, dal direttore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle Scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al primo classificato nella graduatoria; in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni, senza dichiarare per iscritto la sua accettazione, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto saranno osservate le norme contenute nel R. decreto 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro: GIULIANO.

(5471)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante titolare di meccanica, macchine e disegno presso la Regia scuola industriale di Cremona.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto-legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sull'istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visti i Regi decreti-legge 31 marzo 1925, n. 363, e 27 giugno 1929, n. 1047, che recano provvedimenti a favore del personale dello Stato;

Vista la pianta organica della Regia scuola industriale di Cremona, approvata con decreto Ministeriale 9 giugno 1925, registrato alla Corte dei conti il 20 dello stesso mese;

Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 108121 in data 7 giugno 1930, che autorizza a bandire il concorso per la cattedra di meccanica, macchine e disegno relativo presso la Regia scuola industriale di Cremona;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, recante provvedimenti sulla riduzione degli stipendi e degli altri emolumenti dei dipendenti statali;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di meccanica, macchine e disegno relativo presso la Regia scuola industriale di Cremona.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante titolare assegnato al grado 10°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 12.200, il supplemento di servizio attivo di L. 2200, che, in applicazione del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, vengono, rispettivamente, ridotti dal 1° dicembre 1930, a L. 10.736 e a L. 1936, e l'eventuale aggiunta di famiglia e la prosegue fino al grado 8°.

L'insegnante viene nominato in prova per un periodo di due anni dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di un'ispezione, viene nominato stabile.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso su carta bollata da L. 5, corredata dei documenti di cui appresso, dovrà pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altra Amministrazione.

Art. 4.

Nella domanda occorre indicare con precisione cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli

sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli presentati.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma di laurea in ingegneria (in originale o in copia autentica debitamente legalizzata) rilasciato da una Scuola d'ingegneria del Regno, o diploma degli esami di Stato per la professione d'ingegnere. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea o di diploma;

2° copia autentica dell'atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non ha superato il 45° anno di età. (La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale);

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale);

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni o lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma. (Art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentar i documenti di cui ai numeri 4, 5 e 6 il personale titolare delle Scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciato dalla segreteria di un Istituto superiore, dal direttore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle Scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al primo classificato nella graduatoria; in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni, senza dichiarare per iscritto la sua accettazione, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto saranno osservate le norme contenute nel R. decreto 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Il Ministro: GIULIANO.

(5472)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a borse di studio da conferirsi dal Convitto nazionale Nolfi di Fano (Marche).

Dal 1° luglio al 25 agosto p. v. è aperto un concorso a 40 borse di studio governative, che si sono ora rese vacanti per completamento di studi dei rispettivi titolari, non che a quelle che si renderanno scoperte nella seconda sessione di esami.

Possono parteciparvi i giovanetti appartenenti a famiglie italiane di non agiata condizione economica, residenti sulla sponda orientale adriatica, in Istria e nelle altre Provincie redente. Il concorso è per titoli da giudicarsi da una Commissione nominata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Gli aspiranti potranno trasmettere, entro e non oltre il termine sopra accennato, al suddetto Consiglio di amministrazione, la domanda in carta semplice, corredata dei seguenti documenti, pure in carta semplice:

1° certificato di nascita, vidimato;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di sana costituzione fisica;

4° certificato di vaccinazione e rivaccinazione (quest'ultimo se l'aspirante ha superato l'età di nove anni);

5° certificato degli studi compiuti nell'anno 1930-31, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie;

6° certificato del procuratore delle imposte, che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dai genitori nel Comune di origine e in quello di residenza;

7° certificato di stato di famiglia;

8° dichiarazione del padre o di chi ne fa le veci di conoscere ed uniformarsi a tutte le disposizioni del regolamento dell'Istituto e di obbligarsi al pagamento delle spese personali (libri, divise, calzature, tasse scolastiche, medicinali, ecc.) in carta da bollo da L. 5.

Nella assegnazione delle borse sarà data la preferenza, a parità di merito, agli orfani di guerra o per le idealità nazionali, ai figli di mutilati in guerra o per la causa nazionale, di decorati al valore, ai giovinetti iscritti all'Opera nazionale Balilla.

I convittori possono frequentare le scuole elementari pubbliche complete, la Regia scuola di avviamento al lavoro, il Regio liceo ginnasio, il Regio istituto commerciale, la Regia scuola artistica-industriale di secondo grado.

Gli aspiranti residenti in Dalmazia dovranno far pervenire le loro domande per il tramite dei Regi consolati; i concorrenti delle altre regioni dovranno trasmetterle direttamente al Consiglio di amministrazione.

Per ogni altra informazione, rivolgersi esclusivamente al rettore del Convitto in Fano (Pesaro).

Fano, 1° luglio 1931 - Anno IX

p. *Il Consiglio di amministrazione*:
Il commissario straordinario:
AVV. cav. SERGIO ROSSI.

Il rettore:
AVV. FENICI dott. RENATO.

(5473)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.